

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 475

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMATO, SCALIA, COLLEONI, BUZZI, CARRA**

*Presentata il 26 settembre 1963*

### Sistemazione nei ruoli aggiunti del personale a contratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di permettere la sistemazione nei ruoli aggiunti di numerosi dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui rapporto di impiego a contratto quinquennale è disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Tale personale fu assunto per l'espletamento di servizi che istituzionalmente rientrano nella competenza degli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro. Il personale stesso è costituito dalle seguenti quattro categorie di impiegati:

a) da coloro che, in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, furono inquadrati ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e del primo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

b) da coloro che, in servizio presso l'Ufficio del lavoro di Trieste, prima alle dipendenze del Governo militare alleato e poi del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, furono mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600;

c) da coloro che, avendo espletato presso l'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro i servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, furono mantenuti in servizio ai sensi del terzo comma della legge 22 luglio 1961, n. 628;

d) da coloro che, avendo svolto presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione i compiti connessi con l'assegnazione degli alloggi INA-Casa, furono mantenuti in servizio ai sensi del citato terzo comma della legge 22 luglio 1961, n. 628.

È da notare che l'anzianità di servizio dei dipendenti di cui trattasi — i quali esplicano mansioni proprie delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario — è piuttosto rilevante. Infatti gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) hanno una anzianità media complessiva rispettivamente di 18, 14, 11 e 10 anni.

Per quanto sopra esposto, gli articoli 1, 2, 3 e 5 dispongono per il collocamento del personale di cui trattasi nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. Vengono, tra l'altro, dettate norme per la valutazione

del servizio prestato e per la decorrenza di inquadramento.

L'articolo 4 esclude la corresponsione al personale in parola di qualunque competenza arretrata.

L'articolo 6 detta le modalità per il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, del servizio prestato. Vengono, a tal fine, richiamate le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

L'articolo 7 dà facoltà al personale non inquadrato nei ruoli aggiunti di chiedere il riconoscimento del servizio prestato, ai fini del trattamento previsto dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1951, n. 127.

Infine l'articolo 8, per quanto non previsto dalla presente proposta di legge, fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il personale mantenuto in servizio — per effetto delle disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628 — con il rapporto d'impiego a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, può essere collocato, a domanda, nei ruoli aggiunti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il personale che, alla data di inquadramento a contratto, espletava servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, viene collocato nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale. Il personale che, alla medesima data, espletava servizi connessi con l'assegnazione degli alloggi I. N. A.-Casa viene, invece, collocato nei ruoli aggiunti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

I servizi di cui al precedente comma nonché il servizio prestato successivamente a contratto sono valutati per intero sia ai fini della determinazione dell'anzianità prescritta per il collocamento nei ruoli aggiunti sia ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori a quella iniziale di ciascuna delle carriere dei ruoli medesimi.

### ART. 2.

Il collocamento di cui al precedente articolo è disposto:

- a) nelle carriere di concetto per il personale appartenente alla categoria di concetto;
- b) nelle carriere esecutive per il personale appartenente alla categoria d'ordine e

per quello appartenente alla categoria subalterna purché abbia espletato, almeno per un periodo corrispondente all'anzianità prescritta dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, mansioni proprie della carriera esecutiva;

c) nelle carriere del personale ausiliario per quello appartenente alla categoria subalterna che non si trovi nelle condizioni previste dalla precedente lettera b).

Il personale appartenente alla categoria di concetto, che sia in possesso di diploma di laurea, può ottenere il collocamento nella qualifica iniziale delle carriere direttive.

Il personale appartenente alla categoria d'ordine, che sia munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, può essere collocato nella qualifica iniziale delle carriere di concetto.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto nell'ordine risultante dalla data in cui il personale interessato è stato adibito all'espletamento dei compiti di cui al primo comma del precedente articolo 1. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dai commi quarto e quinto dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella qualifica iniziale delle carriere di concetto dei ruoli aggiunti il personale di cui al terzo comma del presente articolo seguirà quello menzionato dalla lettera a) del primo comma dell'articolo medesimo.

Il collocamento nei ruoli aggiunti ha effetto dalla data di compimento dell'anzianità prescritta dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e comunque da data non anteriore al 5 giugno 1955.

La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 3.

L'anzianità di cui al penultimo comma del precedente articolo 2 è ridotta alla metà nei confronti degli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non la abbiano ancora maturata.

Per gli impiegati che non beneficino della riduzione di cui al precedente comma, il periodo di anzianità richiesto per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale dei ruoli aggiunti è ridotto alla metà.

ART. 4.

È esclusa la corresponsione di qualsiasi competenza arretrata che dovesse spettare fino alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

ART. 5.

Delle disposizioni di cui ai precedenti articoli potrà avvalersi, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche il personale mantenuto in servizio con il rapporto di impiego a contratto quinquennale ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, o dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Il personale già inquadrato, a contratto ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, che abbia già ottenuto il collocamento nei ruoli aggiunti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, potrà conseguire, a domanda, da presentare entro il termine indicato nel comma precedente, il collocamento eventualmente più favorevole cui avrebbe avuto diritto, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, qualora avesse continuato a prestare servizio con il predetto rapporto di impiego.

La disposizione di cui al precedente comma è applicata, a domanda, anche al personale transitato nei ruoli organici ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nonché a quello che, dopo aver svolto i compiti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, è transitato nei predetti ruoli organici per effetto di particolari disposizioni di legge.

ART. 6.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, ai sensi della presente legge, hanno facoltà di riscattare per intero, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza-secondo le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato — oltre al periodo di servizio a contratto, anche quello prestato:

a) presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione fin dalla data della prima assunzione, dal personale di cui al primo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

b) precedentemente all'assegnazione alle categorie di impiego a contratto quinquennale, dal personale di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600;

c) dal personale di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, per l'espletamento dei compiti ivi previsti.

Detti periodi di servizio sono utili anche per l'applicazione dell'articolo 21 del regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, relativo agli aumenti periodici di stipendio.

Le disposizioni del presente articolo sono estese anche al personale di cui al terzo comma del precedente articolo 5.

Per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c), che ottenga il riscatto previsto dal presente articolo, il Fondo di previdenza di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, deve restituire allo Stato i contributi versati durante il servizio reso a contratto.

Il personale di cui alla precedente lettera b), che ottenga il riscatto previsto dal presente articolo, deve restituire le somme percepite a titolo di liquidazione, nei modi che saranno stabiliti dal decreto relativo al riscatto stesso.

#### ART. 7.

Per il personale non inquadrato nei ruoli aggiunti ai sensi della presente legge, i periodi di servizio di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente possono essere riconosciuti, a domanda, ai fini del trattamento di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, dietro versamento dei previsti contributi.

#### ART. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.